



COMUNE DI LOREGLIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza n° 2/2010

OGGETTO: Divieto di pascolo sul territorio comunale.

IL SINDACO

Considerate le ripetute segnalazioni che pervengono dai cittadini residenti sul territorio comunale e dai proprietari di fondi agricoli a causa dei problemi igienici sanitari che vengono provocati dal passaggio, su suoli privati e pubblici, di greggi di pecore, asini ecc. in special modo in primavera ed in autunno;

Considerato altresì che la presenza di animali al pascolo può essere causa di malattie infettive sia perché per natura attirano insetti di ogni genere quali mosche, zanzare e zecche, sia perché i loro escrementi creano inconvenienti igienici non trascurabili sul territorio;

Osservato che l'introduzione delle greggi nei fondi privati e pubblici, avviene nelle ore più disparate sia di giorno che di notte, anche in considerazione del continuo spostarsi delle medesime, e pertanto non è possibile effettuare un adeguato controllo e un'adeguata vigilanza;

Ritenuto opportuno su tutto il territorio comunale vietare ogni forma di pascolo, senza una preventiva autorizzazione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visti gli artt. 41,42,43 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 "Regolamento di polizia veterinaria";

Visto l'articolo 54, comma 2, del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, che recita *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica"*;

Visto l'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n° 689, come modificato dall'art. 6/bis della Legge 24 luglio 2008 n° 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n° 92;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Rurale;

Ritenuto, pertanto, di dover emettere specifica ordinanza Sindacale con la quale disporre agli allevatori di bestiame e il divieto assoluto di pascolo nel territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione, al fine di evitare i disagi lamentati;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate e fatto salvo quanto disposto in materia anche dal codice penale:

è vietato in tutto il territorio comunale il transito e il pascolo delle greggi.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante all'affissione all'Albo Pretorio del Comune, ed è immediatamente esecutiva.

La presente ordinanza è provvedimento amministrativo a carattere generale per il quale trova applicazione l'art. 13 della Legge 241/1990.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 207/2000, con l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.

A tal fine il perimetro del territorio sarà contrassegnato con la applicazione di tabelle contenenti la scritta "DIVIETO DI PASCOLO" e gli estremi dell'ordinanza sindacale.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Verbano Cusio Ossola, alla Questura di Verbania, al Comando Arma dei Carabinieri di Omegna, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Omegna, al Corpo Forestale dello Stato di Verbania per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza.

Le Forze dell'Ordine sono demandate a far osservare le disposizione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg., decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale.

Dalla Residenza Municipale, 11 giugno 2010

IL SINDACO
(Marchesa Grandi Paolo)

